

La responsabilità negli INCIDENTI di caccia

Per mera fatalità o per grave colpa, l'attività venatoria può cagionare incidenti gravi, con conseguenti responsabilità penali e civili. Una disamina dei presupposti e delle conseguenze appare proficua per non abbassare mai la guardia

GIACOMO NICOLUCCI

PREMESSA

L'attività venatoria, per via dell'impiego delle armi lunghe da fuoco, può portare conseguenze nefaste per il cacciatore stesso, per i suoi compagni di caccia, per terze persone, per gli ausiliari (i cani).

L'arma può cadere e sparare perché la cinghia che l'assicurava in spalla si è logorata in maniera subdola, oppure perché sbadatamente riposta nel fodero ancora carica per via di una distraente telefonata. Può anche darsi che un ramo s'inserisca nella guardia del grilletto spingendolo in modo da far partire il colpo e così un bottone della giacca. Il sentiero, il prato, possono essere bagnati o possono nascondere un sasso o una buca e l'arma, carica, può esplodere un colpo a seguito della caduta del cacciatore.

Anche un difetto di fabbrica, di manutenzione o di impiego dell'arma possono portare allo sparo accidentale.

Può accadere che il selvatico atteso s'invo-

li o si allontani offrendo una traiettoria di tiro non assicurata da ostacoli naturali, e occupata da altre persone o da animali di proprietà. Od anche che il tiro sia incerto, gravemente indirizzato verso un'ombra o un rumore.

A volte un tiro immaginato sicuro, verso uno sfondo di vegetazione arbustiva, diviene mortale per via del fatto che qualcuno dei partecipanti all'attività venatoria si è spostato di sua iniziativa senza comunicazione alcuna in un posto dove era in atto un'azione concitata di caccia.

Ogni incidente è fonte di responsabilità. Penale, con l'ovvia conseguenza di un'indagine (e, quindi, di un processo) per le ipotesi delle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.), a seconda dell'evento lesivo verificatosi a danno del terzo, che abbia cagionato cioè l'evento morte o meno. E comunque civile, con il conseguente obbligo di risarcire il danno.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

L'accertamento della responsabilità penale ha un percorso stabilito. L'ovvia peggiore conseguenza sarà la pronuncia di una condanna a pena detentiva, normalmente non eseguita per via dell'operatività del beneficio della sospensione penale (salvo eccezioni). Inutile notare che sin dalla notizia del fatto l'autorità di polizia sospenderà e revocherà tutti i titoli in materia di armi.

La vera conseguenza è quella (oltre al peso morale dell'evento) del marchio impresso per legge dalla condanna, che non potrà essere cancellato se non con il trascorrere dei termini previsti per l'estinzione del reato e per la riabilitazione. In ogni caso, pur conseguita la riabilita-



zione, sarà difficile tornare in possesso dei titoli abilitativi di polizia (licenza di porto d'armi e detenzione).

Lo strettissimo rigore dell'accertamento della colpa e del nesso di causalità, nella prassi, stigmatizza l'utile esperimento di una piena difesa processuale in dibattimento (salvo poter disporre di ragioni forti, soprattutto in casi limite). Sovente, il ricorso ai procedimenti alternativi ("patteggiamento" o "giudizio abbreviato") garantisce una definizione rapida del procedimento e, in particolare, la condanna ad una pena "scontata" (di un terzo o fino ad un terzo della pena) definita o comunque ben definibile, accompagnata dal corredo degli altri benefici premiali recati da questo tipo di riti speciali (il patteggiamento in particolare).

L'OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO

Oltre alla punizione recata dallo Stato, dunque, si accompagna per legge un obbligo di risarcimento dei danni in favore della persona offesa dal reato (direttamente danneggiata o i suoi prossimi congiunti). La richiesta di risarcimento civile può essere dispiegata sin nel processo penale con la cosiddetta "costituzione di parte civile" oppure può essere iniziata direttamente davanti al giudice civile. Ma è inopportuno scendere in tali questioni tecniche di tipo processuale.

Piuttosto, è opportuno notare che, quanto alle conseguenze civili risarcitorie, la giurisprudenza ha sempre identificato la caccia come un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.

L'affermazione non è di poco rilievo, giacché questa norma del codice civile inverte l'onere della prova, accollando al danneggiante l'obbligo di dimostrare «di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno», con ciò inasprendo il normale obbligo di diligenza. Per esimersi dalla responsabilità non basta provare di essersi comportato come l'uomo avveduto di media prudenza, ma bisogna dimostrare di aver spinto la propria diligente condotta quasi all'estremo limite, attuando tutte quelle azioni e misure in grado di arrestare il pericolo.

Tutto ciò perché è previsto "l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'inco-

lunità pubblica” (altre discipline sportive sono state ritenute pericolose: lo sci, l’equitazione, il “taekwondo” (arte marziale coreana), il bob, le gare automobilistiche e motociclistiche).

Inutile soggiungere che su queste premesse la prova liberatoria è davvero difficile da raggiungere.

Ovviamente la responsabilità si sviluppa per fasi, giacché impegna dapprima la generale prudenza e cautela correlata al maneggio e alla manutenzione delle armi impiegate per l’esercizio venatorio.

Posto che l’arma sicura è sempre quella scarica, un primo profilo di colpa può collocarsi sulla manutenzione dell’arma. Inceppamenti, cedimenti strutturali, ossidazioni, ruggine, ostruzioni della canna possono essere difetti in grado di cagionare incidenti anche gravi.

All’atto dell’intrapresa dell’azione di caccia (e al momento della sua cessazione) si po-

ne un ulteriore momento di responsabilità, legato al caricamento e allo scaricamento dell’arma.

La serenità dell’operazione e il mantenere la volata (la parte terminale della canna) in condizione per cui un’esplosione accidentale del colpo non investa o raggiunga terze persone o cose devono essere regole primarie, se parametrare con gli stretti margini di difesa di cui all’art. 2050 c.c.

In “atteggiamento” di caccia, i profili di colpa possono raddoppiarsi. Perché l’arma è imbracciata carica e urti, cadute o qualcosa che vi s’impigli (nello spazio fra il grilletto ed il ponticello di guardia) possono provocare la partenza accidentale del colpo. In questo caso la diligenza minima strutturale sarà sempre quella di porre l’arma in sicura (con la precisazione che non tutte le sicure sono “sicure” in caso di caduta o forte urto dell’arma) nel percorrere terreni impervi, scivolosi, nel compiere salti, nell’attra-



versare fossati o macchie di vegetazione. E poiché probabilmente sarà esploso almeno un colpo in direzione del selvatico, con tutte le implicazioni in ordine alla traiettoria, alla sua visibilità e libertà da persone o cose fino al punto in cui i proiettili per il venir meno dell'energia cinetica esauriranno la loro corsa e si arresteranno sul terreno.

Le condotte appena notate devono essere quantomeno stigmatizzate come doverose di adozione nei termini della “dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. La prova liberatoria, dunque, dovrà passare per una piena valutazione tecnica delle migliori prassi di diligenza venatoria impiegabili.

È molto difficile, poi, dimostrare il concorso di colpa del danneggiato, in grado o meno di escludere la responsabilità o di mitigarla nei termini del *quantum* da risarcire. Probabilmente l'unica ipotesi verosimile può essere ricondotta a quelle forme di caccia collettiva dove i posti sono assegnati, la zona attentamente tabellata e l'azione di caccia annunciata con emissioni sonore d'inizio e di fine, e allorché uno dei partecipanti si sia mosso dallo stabile ed individuato punto di appostamento per invadere arbitrariamente il terreno dell'azione di caccia dove era previsto il transito probabile dei proiettili e l'assenza di chicchessia. In pratica assumendo come sicuramente e doverosamente libera da persone un'area precisa, circondata da punti di sparo fissi e non soltanto all'occasione assegnati.

L'ASSICURAZIONE

La previsione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità verso terzi e la possibilità per il danneggiato di chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia (cosiddetta “azione diretta”), di cui all'art. 12 l. 157/1992, tendono a sfumare la problematica agli occhi dei cacciatori.

In realtà non è così.

Innanzitutto, invero, viene in risalto la questione del “massimali” di polizza, che a volte non arrivano a coprire l'intero importo risarcitorio di danno liquidato giudizialmente. E ciò soprattutto quando s'intende risparmiare qualche decina di euro l'anno.



D'altro canto vi è che le compagnie assicurative a volte sono restie a liquidare subito il sinistro in maniera soddisfacente per il danneggiato (con il rischio di vedersi sequestrate le proprietà immobiliari fino alla sentenza di condanna e all'effettivo pagamento da parte della compagnia); altre volte, soprattutto allorché il sinistro si sia accompagnato alla violazione di qualche dettame in materia venatoria (specie, periodi, mezzi od orari non consentiti) tendono a rifiutare la liquidazione. A fronte di ciò occorre affrontare altri giudizi, a carico della compagnia, per stabilire se il rifiuto di copertura assicurativa debba ritenersi legittimo o meno. ■